



## **COMMISSIONE GIUDICANTE FEDERALE**

### **DECISIONE N° 17 – 2011/2012**

La Commissione Giudicante Federale, riunitasi nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 Roma - il giorno 13 aprile 2012 ha esaminato il deferimento disposto dal Procuratore Federale a carico del Sig. Gianandrea De Antonellis, quale Presidente della Società WASPS STABIA RUGBY all'epoca dei fatti, per la violazione dell'art. 19.1, con l'aggravante di cui all'art. 9.1 lett. a), c) g) del Regolamento di Giustizia, anche in relazione all'art. 13.1 dello Statuto Federale e punto 2 (sez.6) della Circolare Informativa – s.s. 2011/2012 (pag. 25 tesseramento on-line) del R.d.G.; del Sig. Fabio D'Arco, quale Vice Presidente della Società WASPS STABIA RUGBY, per la violazione di cui all'art. 19.1, con l'aggravante di cui all'art. 9.1 lett. a), c) g) del Regolamento di Giustizia, anche in relazione all'art. 13.1 dello Statuto Federale e p. 2 della Circolare Informativa – s.s. 2011/2012 (pag. 25-tesseramento on-line); e della Società WASPS STABIA RUGBY in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 1 e 2 del Regolamento di Giustizia, in ordine all'illecito di cui sopra

\*\*\*

omissis

\*\*\*

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Gianandrea De Antonellis la sanzione dell'interdizione per mesi due a far data dalla pubblicazione della presente decisione;
- per Fabio D'Arco la sanzione dell'interdizione per mesi sei a far data dalla pubblicazione della presente decisione;
- per la società Wasps Stabia Rugby la sanzione della sanzione pecuniaria di € 300,00 (trecento);

Il Presidente della Commissione Giudicante Federale  
F.to Avv. Gianfranco Tobia

PUBBLICATA IN DATA 14 APRILE 2012